

L'entrata in vigore del DPR. 30 maggio 2002 n.115 – testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, emesso in forza della legge 8 marzo 1999 n.50 e successive modificazioni - pone una serie di problemi relativi alla interpretazione della normativa del patrocinio a spese dello stato per i non abbienti.

In particolare vediamo ora chi sono i soggetti che hanno diritto ad ottenere il patrocinio a spese dello stato.

La normativa indica una serie di requisiti soggettivi ed oggettivi.

Nei giudizi civili possono, infatti, essere ammessi al beneficio sia i cittadini italiani che gli stranieri, questi ultimi purchè in possesso di regolare permesso di soggiorno (o visto turistico) al momento in cui si verifica il fatto da cui trae origine la controversia (nei giudizi penali, invece, non è richiesto per gli stranieri il requisito del regolare soggiorno).

Il problema degli stranieri si pone con particolare drammaticità nei confronti di quei soggetti che entrano clandestinamente nel territorio nazionale ed in tale veste vi soggiornano.

Orbene, come logico, coerentemente a tutta la normativa che regola la materia, in questo caso il soggetto non può godere dei benefici della assistenza gratuita a carico dello Stato.

E' stabilito un limite di reddito al di sopra del quale il cittadino non può usufruire del beneficio: si tratta di L.18.000.000 pari a € 9.296,22 annui che, nei giudizi civili ed amministrativi, corrisponde al reddito netto indicato dall'ultima dichiarazione dei redditi. Tale importo viene rivisto ogni due anni secondo gli indici di svalutazione ufficiali e la parte ha l'obbligo di

comunicare eventuali variazioni di reddito nei trenta giorni successivi al decorso di un anno.

Accentua la rigidità di tale limite – considerato molto esiguo – il fatto che al reddito del richiedente si somma anche quello dei familiari conviventi, salvo che la posizione del richiedente stesso sia in conflitto con quella dei suoi familiari.

Nei giudizi penali, invece, il limite reddituale di L.18.000.000 pari a €9296,22 è riferito al reddito imponibile del richiedente e dei suoi familiari conviventi, ma può essere elevato di L.2.000.000 pari a € 1032,91 per ogni familiare convivente.

Va ricordato, a questo punto, che eventuali mendaci attestazioni sul reddito sono sanzionate penalmente e con assoluta severità.

Peraltro il soggetto che possiede i requisiti reddituali previsti per l'ammissione al beneficio può anche richiedere di utilizzare il servizio di consulenza che il Consiglio dell'Ordine ha messo a disposizione con turnazione di avvocati dallo stesso designati. Questi ultimi hanno anche il compito di effettuare la dovuta valutazione preliminare sulla fondatezza o meno delle pretese dei richiedenti, nonché quello di aiutarli nella predisposizione dell'istanza di ammissione.

L'utente di questo servizio è tenuto al pagamento di un contributo in favore del Consiglio.

Il richiedente di cittadinanza italiana compilerà la domanda secondo un facsimile fornito dal Consiglio dell'Ordine, esclusivamente sulla scorta di autocertificazioni; mentre il cittadino straniero dovrà invece corredare la domanda con una certificazione della propria autorità consolare che attesti la

veridicità di quanto dichiarato. Troppe volte, purtroppo, si è verificato che il cittadino straniero non è stato in grado di esibire la prescritta certificazione, in quanto la autorità consolare non lo riconosceva. E allora ti trovi di fronte ad un grave imbarazzo di coscienza: si tratta, magari, di un soggetto veramente meritevole della richiesta tutela, ma la chiara portata legislativa ti impedisce di indirizzarlo al gratuito patrocinio. Ebbene, in questo caso l'avvocato deve risolvere il caso con la propria coscienza e, se del caso, decidere di assistere lui gratuitamente un cittadino straniero meritevole.

Requisito oggettivo comune sia ai cittadini italiani che agli stranieri consiste nella non manifesta infondatezza della domanda da proporre in giudizio. La valutazione viene effettuata dal Consiglio dell'Ordine e vale ovviamente per i giudizi civili ed amministrativi.

A tal fine è opportuno che l'istanza presentata dal richiedente contenga quante più indicazioni possibili sugli elementi di prova che si intendono introdurre nel giudizio.

Il richiedente che possiede i requisiti può scegliere un avvocato di propria fiducia, non necessariamente iscritto nello speciale elenco formato presso il Consiglio dell'Ordine. L'avvocato di fiducia può essere iscritto anche in altro Foro, ma in quest'ultimo caso al difensore non saranno riconosciute le spese di trasferta.

Nel caso in cui il richiedente non sia in grado di effettuare la scelta del difensore potrà richiedere che l'indicazione del difensore gli venga fornita dallo sportello attivato dal Consiglio dell'Ordine.

La indicazione da parte del Consiglio dell'Ordine (si ricorda che l'Ordine competente è quello presso l'ufficio giudiziario ove il giudizio deve svolgersi

o è in svolgimento) verrà fornita (si ricorda ulteriormente solo nel caso in cui il richiedente non abbia già indicato un proprio avvocato difensore di fiducia) seguendo criteri di turnazione e di specializzazione predisposti dal Consiglio medesimo nell'ambito dell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato.

Questo dice la legge letteralmente, ma è necessario precisare che a seguito di una levata di scudi pressochè generale da parte dei vari Consigli dell'Ordine, la maggioranza di essi – tra cui l'Ordine di Torino – adotta una soluzione ritenuta più coerente con i principi costituzionali, nonchè più consona alla dignità dell'avvocatura e più libertaria per la parte che necessita dei benefici.

Si ritiene, infatti, che possa essere nominato un qualsiasi avvocato purchè iscritto nell'albo degli avvocati.

Tale soluzione rappresenta un punto di estrema delicatezza, in quanto, come noto, sarà il magistrato giudicante che deciderà, con il giudizio, anche la ricorrenza o meno dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, del richiedente l'applicazione dei benefici.